



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

LINEE GUIDA
per la compilazione delle
NOTE INTEGRATIVE
agli stati di previsione
(art. 21, comma 11, lett. a), legge n. 196/2009)

NOTA TECNICA N. 2

Sommario

1 - NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE – Riferimenti normativi e innovazioni introdotte per il DLB 2018-2020	4
1.1 - Le Note integrative al Bilancio dello Stato - Riferimenti normativi.....	4
1.2 - Note integrative al bilancio di previsione per la spesa – le principali innovazioni introdotte per il DLB 2018-2020	5
1.2.1 - Introduzione delle “azioni” quale elemento di riferimento nelle Note integrative	5
1.2.2 - Esposizione nelle Note integrative dei dati finanziari delle azioni comprensive delle spese del personale del programma, in termini di competenza e di cassa.....	7
1.2.3 - Riorganizzazione dei contenuti delle Note integrative e revisione dei profili utente per l’inserimento delle informazioni nel sistema informatico	8
1.2.4 - Il rafforzamento del ruolo dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV).....	9
1.3 - Integrazione del ciclo del bilancio, della programmazione strategica e della performance.....	10
2 - NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018- 2020 per la spesa – Linee guida operative.....	13
2.1 - Quadro di riferimento e priorità politiche.....	13
2.2 - Gli obiettivi.....	14
2.3 - Gli indicatori.....	17
2.4 - Obiettivi e indicatori trasversali alle amministrazioni	22
2.5 - I criteri di formulazione delle previsioni di spesa e i riferimenti legislativi.....	24
2.6 - La rappresentazione della spesa per programmi e azioni comprensiva della quota di spesa di personale.....	29
2.7 - Note integrative al bilancio di previsione - la nuova articolazione per il DLB 2018-2020.....	30
3 - NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018- 2020 per la spesa – Gli attori e il processo di formulazione	32
3.1 - Il ruolo degli attori coinvolti.....	32
3.2 - Il processo e il calendario degli adempimenti	34
4 - La NOTA INTEGRATIVA ALLO STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA	36

1 - NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE – Riferimenti normativi e innovazioni introdotte per il DLB 2018-2020

1.1 - Le Note integrative al Bilancio dello Stato - Riferimenti normativi

La Nota integrativa è un documento di ausilio alla programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per il triennio di riferimento, che completa e arricchisce le informazioni relative alle entrate e alle spese del Bilancio e del Rendiconto generale dello Stato; costituisce lo strumento attraverso il quale ciascun Ministero illustra, in relazione ai programmi di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori idonei alla loro misurazione. Questi elementi sono volti a consentire decisioni più informate sull'allocazione complessiva delle risorse al momento della presentazione del Disegno di legge di bilancio e per rendere conto, a fine esercizio, dei risultati ottenuti tramite l'attuazione delle politiche e delle attività previste dalle amministrazioni. La Nota integrativa rappresenta, inoltre, l'elemento di collegamento tra la programmazione di bilancio e quella strategica, nonché con il ciclo della *performance*.

Il contenuto delle Note integrative è stabilito per il bilancio di previsione dall'**art. 21, comma 11 lettera a)** e per il rendiconto dall'**articolo 35, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196**, recentemente integrati e modificati dal **Decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90**, relativo al completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato (*in attuazione della delega di cui all'art. 40 della stessa legge n. 196/2009*) e dalla successiva **Legge 4 agosto 2016, n. 163**, che ha adeguato i contenuti della legge di bilancio *in attuazione della delega di cui all'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243*. Le **innovazioni introdotte** riqualificano i contenuti della Nota integrativa, sia sotto l'aspetto rappresentativo sia sotto il profilo sostanziale.

Da un lato, infatti, il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato ha comportato una profonda revisione della struttura in missioni e programmi, ha realizzato l'affidamento di ciascun programma a un unico Centro di responsabilità amministrativa (CdR)¹ e ha introdotto le "azioni" quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa. Questi elementi contribuiscono a una maggiore leggibilità delle finalità della spesa e permettono un orientamento delle Note integrative volto a evidenziare gli obiettivi delle politiche sottostanti il bilancio dello Stato.

Dall'altro lato, l'integrazione tra il contenuto del Disegno di legge di stabilità e il Disegno di legge di bilancio attuata con la legge n. 163/2016, consente di riportare

¹ L'affidamento di ciascun programma a un singolo CdR era già previsto dal testo originario dell'art. 21 della legge n. 196/2009. La modifica intervenuta con il decreto legislativo n. 90/2016 ha rafforzato la disposizione, prevedendo che l'affidamento di ciascun programma a un unico CdR costituisca criterio di riferimento anche per le riorganizzazioni delle amministrazioni.

l'attenzione del dibattito pubblico e del Parlamento sulle priorità dell'intervento pubblico, valutando nello stesso momento gli interventi di spesa nuovi e quelli già esistenti in un quadro di vincoli definito dal complesso delle risorse disponibili e dagli obiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione economica e finanziaria. In questo nuovo contesto le Note integrative rappresentano, sin dalla presentazione del Disegno di legge di bilancio, gli obiettivi relativi alla spesa prevista a legislazione vigente già integrata con gli effetti della manovra di bilancio proposta dal Governo.

Nei paragrafi successivi si da conto delle **principali innovazioni introdotte nelle Note integrative a partire dal Disegno di legge di bilancio (DLB) 2018-2020**, della nuova articolazione del documento, dei principali elementi informativi, del processo di formulazione e degli attori coinvolti, nonché del calendario degli adempimenti. Le indicazioni della presente Nota tecnica si riferiscono in massima parte ai contenuti da allegare per ogni stato di previsione della spesa; un apposito paragrafo è dedicato ai contenuti della Nota Integrativa allegata allo stato di previsione dell'entrata.

Si ricorda, inoltre, che il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012** fornisce le linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio e specifica che, **per i Ministeri, il Piano degli obiettivi e risultati attesi corrisponde alla Nota integrativa.**

Infine, per garantire l'integrazione tra il ciclo del bilancio, della programmazione strategica e della *performance di cui al decreto legislativo n. 150/2009*, **le amministrazioni dovrebbero dotarsi di un quadro strategico di riferimento unico per la predisposizione dei relativi adempimenti.** Un ciclo coordinato prende avvio dall'individuazione delle finalità della spesa pubblica e delle priorità politiche coerenti con la programmazione finanziaria declinata nel Documento di economia e finanze per il successivo triennio. Tali indicazioni, eventualmente rafforzate dagli indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 286/1999 e da Atti di indirizzo dei singoli Ministeri, consentono di individuare gli obiettivi strategici. L'assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni tramite il bilancio riguarda il perseguimento degli obiettivi strategici collegati alle priorità politiche e degli obiettivi strutturali dell'amministrazione. Tali obiettivi dovrebbero riguardare, in particolare, l'erogazione di servizi alla collettività e gli effetti finali degli interventi sull'economia e sulla società.

1.2 - Note integrative al bilancio di previsione per la spesa – le principali innovazioni introdotte per il DLB 2018-2020

Come anticipato, le Note integrative allegate al Disegno di legge di bilancio 2018-2020 presentano sostanziali novità sia nei contenuti, sia nella modalità di rappresentazione. Le più importanti sono sintetizzate di seguito.


1.2.1 - Introduzione delle "azioni" quale elemento di riferimento nelle Note integrative

Dal primo gennaio 2017, **il bilancio dello Stato per missioni e programmi è stato ulteriormente articolato in "azioni"**, per rendere maggiormente evidente dal prospetto contabile la destinazione delle risorse in termini di finalità ossia cosa si dovrebbe realizzare e per quali scopi. Nella fase decisionale, l'introduzione delle azioni mira a favorire

l'adozione di scelte più consapevoli nell'allocazione delle risorse del bilancio dello Stato; in corso di gestione, può contribuire ad aumentare il grado di flessibilità del bilancio e consentire anche un più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche.

A partire dal Disegno di legge di bilancio 2018-2020, il Piano degli obiettivi delle Note integrative è **correlato a ciascun programma e formulato con riferimento a ciascuna azione**. Poiché le azioni del bilancio individuano finalità della spesa, avendo riguardo alle attività svolte e ai servizi erogati o le categorie di destinatari degli stessi e ogni altro elemento che descriva esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa, **il riferimento alle azioni nelle Note integrative dovrebbe favorire una rappresentazione di obiettivi maggiormente focalizzata sulle finalità della spesa e degli interventi finanziati, mentre il contenuto attuale tende a privilegiare obiettivi relativi le attività svolte dagli uffici dell'amministrazione** (per es., la predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse, stati di avanzamento generici, ecc.).

Al fine di favorire l'evidenziazione di obiettivi che riguardino il contenuto delle azioni, nell'ambito di ciascun programma potranno essere formulati più obiettivi ma le azioni dovranno essere associate univocamente agli obiettivi. In altre parole, **un obiettivo può fare riferimento a più di un'azione nell'ambito dello stesso programma, mentre a una azione può essere associato un solo obiettivo**. Di seguito una sintetica illustrazione delle relazioni fra politiche pubbliche, priorità politiche, missioni/programmi/azioni del bilancio e obiettivi/indicatori delle Note integrative.



La quantificazione delle risorse associate a ciascun obiettivo deriva dalla corrispondenza univoca delle azioni agli stessi. **Non è pertanto più necessario per l'amministrazione quantificare le risorse finanziarie destinate alla realizzazione di ciascun obiettivo, mentre è richiesta l'associazione delle azioni agli obiettivi.** Tale innovazione ha alcuni vantaggi operativi, tra i quali:

- la **semplificazione dell'attività richiesta alle amministrazioni.** In precedenza era necessario attribuire puntualmente le risorse finanziarie a ciascun obiettivo, in molti casi distribuendo le risorse riferite ai singoli capitoli di spesa del bilancio su molteplici obiettivi e aggiornando le quantificazioni anche più volte nel corso del processo di formulazione del Disegno di legge di bilancio. A partire dal Disegno di legge di bilancio 2018-2020, l'acquisizione dei dati finanziari per azioni sul sistema informatico delle Note integrative per tutte le fasi sarà effettuato in via automatica e in modo del tutto trasparente per gli utenti delle amministrazioni, che dovranno focalizzare l'attenzione unicamente sul contenuto degli obiettivi, sul collegamento tra obiettivi e azioni, sull'individuazione di indicatori significativi e sulla fissazione dei valori *target*,
- la **più immediata corrispondenza tra la struttura del documento contabile e la struttura del piano degli obiettivi**, che favorisce una maggiore comprensione delle informazioni allegate al bilancio e, in diversi casi, una riduzione del numero di obiettivi evidenziati all'attenzione dei decisori;
- la **possibilità di utilizzare indicatori focalizzati sugli effetti delle politiche o sulla misurazione dei risultati conseguiti dalle amministrazioni**, che possono avere anche uno sfasamento temporale rispetto all'erogazione delle risorse finanziarie.

Nel caso in cui l'amministrazione non ritenga possibile o agevole esprimere un solo obiettivo per una particolare azione del proprio bilancio, in quanto la stessa azione rappresenta più finalità di spesa, sulla base degli elementi precedentemente descritti (attività svolte, servizi erogati, categorie di destinatari, risultati attesi, ecc.), **l'Ispettorato Generale del Bilancio della Ragioneria Generale dello Stato effettuerà una valutazione tempestiva in merito all'opportunità di rivedere la composizione e l'articolazione delle azioni** sottostanti il programma di pertinenza, eventualmente istituendone delle nuove sulle quali redistribuire la relativa dotazione finanziaria. In merito alle modalità e ai tempi per valutare ed effettuare eventuali revisioni dell'articolazione dei programmi in azioni, si rinvia alla Nota tecnica n. 1, par. 2.1.1.

1.2.2 - Esposizione nelle Note integrative dei dati finanziari delle azioni comprensive delle spese del personale del programma, in termini di competenza e di cassa

Privilegiando il contenuto funzionale, le azioni del bilancio contengono, di norma, spese di natura economica differente. Tuttavia, costituiscono eccezione le spese di personale che, ai fini della gestione e della rendicontazione, sono assegnate nell'ambito di ciascun programma in una apposita azione (legge n. 196/2009, art. 25 bis, comma 4; DPCM 14 ottobre 2016, art. 3, comma 1). Tale peculiarità deriva, da un lato, dalla difficoltà di attribuire alle singole azioni un ammontare esclusivamente dedicato di risorse umane e, dall'altro, dalla necessità di evitare che nell'ambito di un'azione possano essere

incrementate voci di spesa attraverso la riduzione di quelle per il personale. Queste, infatti, dovranno comunque essere erogate indipendentemente dallo stanziamento di bilancio in quanto relative a contratti già in essere.

A scopo conoscitivo, le spese per il personale del programma saranno ripartite tra le varie azioni sulla base degli anni-persona rilevati tramite il sistema di contabilità economica analitica². Pertanto, **tranne specifiche eccezioni**, alle azioni denominate «**spese per il personale del programma**» che contribuiscono alla realizzazione delle altre azioni del programma, **non saranno associati obiettivi**. Per questo punto si rinvia specificamente al successivo **paragrafo 2.6**.

Va inoltre segnalato che nell'impianto precedente alle citate innovazioni legislative, i dati finanziari gestiti nelle Note integrative erano esclusivamente quelli di competenza. Nella fase di previsione, in particolare, gli obiettivi erano associati agli **stanziamenti di competenza**³. In conseguenza del rafforzamento del ruolo della cassa (cfr. D.lgs. n. 93/2016), **a partire dal Disegno di legge di bilancio 2018-2020 le Note integrative includono sia gli stanziamenti di competenza che quelli di cassa**.

Si tratta di un'innovazione che **non comporta alcun aggravio operativo per gli utenti** del sistema informatico Note integrative, per quanto riguarda la definizione di obiettivi e indicatori, tenuto conto del fatto che le risorse finanziarie sono automaticamente prospettate con riferimento a ciascun obiettivo per il tramite delle azioni. La possibilità di visualizzare anche i dati di cassa per azione, oltre a fornire un'informazione più completa a chi inserisce obiettivi e indicatori, consente di avere una immediata e completa corrispondenza delle dotazioni finanziarie espresse nelle Note integrative con quelle del Bilancio.

I criteri di formulazione delle previsioni (già contenuti nella ex Sezione II), tuttavia, dovranno ora essere forniti distintamente **per azione** e con **riferimento anche ai dati di cassa e non più solo alla competenza** (cfr. par. 2.5). Va tenuto presente che le previsioni di cassa, in conseguenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 93/2016, sono ora legati alla definizione del cronoprogramma dei pagamenti.

1.2.3 - Riorganizzazione dei contenuti delle Note integrative e revisione dei profili utente per l'inserimento delle informazioni nel sistema informatico

Con la nuova formulazione dell'articolo 21 della legge n. 196/2009 è **stata superata la pre-esistente suddivisione formale della Nota integrativa in due sezioni (Sezione I e II)**, la prima delle quali includeva il quadro di riferimento, le priorità politiche e il piano degli obiettivi con i connessi indicatori, mentre la seconda includeva il contenuto dei programmi, le risorse finanziarie per programma e per categoria, i criteri di formulazione delle previsioni. I contenuti delle precedenti sezioni I e II, tuttavia, sebbene parzialmente

² Articolo 3, comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 2016. La ripartizione è basata sulle previsioni degli anni persona che i centri di costo delle amministrazioni centrali prevedono di impiegare per ciascun programma per comparto e qualifica, opportunamente **integrate** dai centri di responsabilità, allo scopo di trasformare gli anni persona che si prevede di impiegare in anni persona che si prevede di pagare con le risorse allocate sulle azioni "spese di personale del programma" (cd anni persona integrati, cfr. Nota tecnica del Budget n. 3)

³ In sede di rendiconto la Nota Integrativa finora ha fatto riferimento agli stanziamenti definitivi di competenza, al pagato di competenza e ai residui di nuova formazione (ossia al rimasto da pagare sugli impegni di competenza) ad esclusione dei c.d. residui di stanziamento (o residui di lettera f).

modificati e riorganizzati in un nuovo formato, come più avanti specificamente illustrato, sono ancora presenti nella Nota integrativa.

L'eliminazione della distinzione formale in due sezioni della Nota integrativa, insieme al già citato rafforzamento del legame fra centro di responsabilità amministrativa e programmi di spesa del bilancio dello Stato, che fa venire meno la possibilità che un programma sia condiviso fra più centri di responsabilità amministrativa all'interno della stessa amministrazione, ha comportato una **revisione dei profili utente** del sistema informatico Note integrative, con la soppressione del profilo **Referente di programma**, con il quale, nel precedente impianto, si procedeva ad inserire i criteri di formulazione delle previsioni per la spesa della ex Sezione II.

Di conseguenza, nel nuovo impianto le funzioni per l'inserimento di obiettivi e indicatori così come dei criteri di formulazione delle previsioni e dei riferimenti legislativi per programma e per azione sono a carico del solo profilo **"Inseritore centro di responsabilità amministrativa"**.

1.2.4 - Il rafforzamento del ruolo dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV)

Nel rinviare al successivo paragrafo 3 per la descrizione puntuale del processo, degli attori coinvolti e del calendario degli adempimenti relativi alla formulazione della Nota integrativa al bilancio di previsione, tramite l'apposito portale web, a partire dal DLB 2018-2020, si sottolinea l'importanza del ruolo assegnato agli Organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV).

L'OIV, i cui compiti sono puntualmente descritti all'articolo 14 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, tra l'altro:

- *"esercita le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999"*
- *"garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione"*
- *"è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13" dello stesso decreto*

Come riportato anche nel *"Portale della performance"* predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri⁴, l'OIV ***"supporta l'amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale....Verifica che l'amministrazione realizzi nell'ambito del ciclo della performance un'integrazione sostanziale tra programmazione economico-finanziaria e pianificazione strategico-gestionale"***.

Nell'ambito della Nota Integrativa l'OIV svolge un ruolo **di supporto metodologico e di coordinamento operativo dei referenti dei centri di responsabilità amministrativa dell'amministrazione**, che si conclude con una validazione che ha lo scopo di attestare la conclusione delle operazioni da parte dell'amministrazione.

⁴ <https://performance.gov.it/>

1.3 - Integrazione del ciclo del bilancio, della programmazione strategica e della performance


Un ciclo integrato della pianificazione strategica, della performance, e del bilancio implica una programmazione che rispecchi le priorità politiche e gli obiettivi della programmazione finanziaria complessiva (definiti nel Documento di Economia e Finanza), che orientano la predisposizione di tutti i documenti prodotti nell'ambito di tale ciclo integrato, che sono, per i Ministeri: le Note integrative allegate agli stati di previsione della spesa (art. 21 legge n. 196/2009), la Direttiva annuale del ministro (D.lgs. n. 165/2001 e articolo 8 D.lgs. 286/1999) e il Piano delle performance (articolo 10 D.lgs. n. 150/2009)⁵.

L'applicazione efficace del ciclo descritto richiede:

- un quadro strategico di riferimento unico per la predisposizione dei relativi adempimenti;
- la descrizione degli obiettivi da conseguire nel triennio della programmazione nell'ambito delle finalità assegnate all'intervento pubblico, di tipo strategico e **strutturale**;
- l'individuazione e l'applicazione di indicatori significativi per quantificare gli obiettivi di con riferimento;
- la misurazione annuale degli stessi indicatori al fine di monitorare i risultati conseguiti.

Nella figura sottostante una sintetica illustrazione del ciclo di programmazione e monitoraggio delle amministrazioni centrali dello Stato con gli adempimenti e gli attori coinvolti.

⁵ Tutti e tre gli strumenti hanno anche un corrispettivo atto di "rendiconto" che consente di informare se, come e quanto gli obiettivi auspicati (nel caso delle politiche e dell'organizzazione) o assegnati (nel caso degli obiettivi individuali) siano stati raggiunti (la Relazione sulla performance che le Amministrazioni sono tenute a presentare entro il 30 giugno) e che deve essere oggetto di validazione da parte dell'OIV; la Nota integrativa al Rendiconto generale dello Stato trasmessa al Parlamento entro il mese di giugno; la Relazione annuale sull'attuazione della direttiva che le Amministrazioni devono trasmettere al Parlamento entro il 15 giugno, ai sensi dell'art. 3, commi 68 e 69 della legge 244/2007).



Il recente completamento della riforma del bilancio favorisce l'integrazione fra il ciclo della performance e il ciclo di bilancio, sia attraverso la relazione univoca tra programma e centro di responsabilità amministrativa, sia attraverso la maggiore focalizzazione sulle finalità dell'intervento statale consentita dall'introduzione delle azioni.


Il contenuto del Piano della performance e delle Note integrative deve essere coerente con documenti di indirizzo generale e settoriale che orientano l'azione dell'amministrazione: Documento di Economia e finanza (DEF), eventuali linee guida adottate su base triennale dal Presidente del Consiglio, di cui all'articolo 5, comma 1 del D.lgs. n. 150/2009 modificato, eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 8 del D.lgs. n. 286/99) e dei singoli Ministri, eventuale DPCM di assegnazione di obiettivi di spesa (art. 22 bis legge n. 196/2009), impegni assunti dal Paese in sede comunitaria e internazionale, obblighi derivanti dal recepimento di direttive comunitarie, ecc... Pertanto, il quadro di riferimento (con la descrizione delle priorità politiche, dello scenario istituzionale e socio-economico nel quale opera l'amministrazione, ecc.) è comune ai due documenti.

Il processo per definire il quadro di riferimento e gli obiettivi e gli indicatori sia per il Piano delle performance sia per le Note integrative coinvolge gli Uffici di Gabinetto e diretta collaborazione dell'Organo di indirizzo politico, quelli di contabilità e controllo di gestione, in coordinamento con i vertici amministrativi (per ciascun Dipartimento o Direzione generale). L'OIV assicura un corretto ed effettivo coordinamento per l'integrazione degli interi cicli già a partire dalla fase iniziale.

Il raccordo fra gli obiettivi e gli indicatori di Nota integrativa e quelli del Piano della performance (sinteticamente illustrata nella figura seguente) è definito in riferimento alla performance organizzativa. Non vi è tuttavia una modalità univoca di rappresentazione e il raccordo è definito caso per caso in funzione del programma di spesa di riferimento e

della natura dei processi presidiati dal centro di responsabilità amministrativa al quale tale programma è imputato.

Si rinvia, a tale proposito, alle linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, al quale sono state trasferite le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche.



2 - NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 per la spesa – Linee guida operative

2.1 - Quadro di riferimento e priorità politiche

Le Note integrative contengono informazioni relative al **Quadro di riferimento** (in breve QdR). Si tratta di un documento testuale che descrive lo scenario istituzionale, sociale ed economico, nel quale l'amministrazione opererà nel triennio di riferimento, con particolare riferimento ai settori di intervento e alle politiche di interesse dell'amministrazione, alla sua articolazione organizzativa attuale e alle evoluzioni in atto o previste. In sostanza il QdR illustra il quadro in cui l'amministrazione opera e le priorità politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di Economia e Finanza e in eventuali altri atti di indirizzo e di programmazione tra cui:

- ✓ eventuali **linee guida adottate su base triennale dal Presidente del Consiglio**, di cui all'articolo 5, comma 1 del D.lgs. n. 150/2009 modificato
- ✓ **eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri**, di cui all'articolo 8 del D.lgs. n. 286/99
- ✓ eventuale **DPCM di assegnazione di obiettivi di spesa**, di cui all'articolo 22 bis della legge n. 196 del 2009
- ✓ **obiettivi di politiche pubbliche settoriali** derivanti dai diversi documenti di pianificazione strategica approvati, dagli impegni assunti dal Paese in sede comunitaria e internazionale, da obblighi derivanti dal recepimento di direttive comunitarie
- ✓ eventuali **indirizzi, di tipo trasversale**, definiti a livello centrale e relativi al funzionamento dell'amministrazione.

L'espressione delle priorità politiche è completata dall'eventuale Atto di indirizzo del Ministro.

Il quadro di riferimento generale per l'amministrazione è predisposto a cura degli Uffici di Gabinetto e di diretta collaborazione dell'Organo di indirizzo politico. L'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), nell'ambito del suo ruolo di supporto metodologico e di coordinamento operativo della compilazione della Nota Integrativa (cfr. par. 1.2.4), ne verifica la coerenza con gli atti di indirizzo e di programmazione sopra richiamati e lo inserisce nel sistema informatico delle Note integrative.

Il QdR viene formulato dalle amministrazioni attraverso il caricamento di un file in formato PDF tramite una funzione di upload presente nel portale delle Note integrative.

Al fine di garantire l'uniformità nel contenuto e nella modalità di rappresentazione del QdR da parte di tutte le amministrazioni, sarà reso disponibile un file di testo contenente un "modello" predefinito per la compilazione del QdR. Nel modello, oltre al

formato grafico (titoli, font,...), saranno indicati i paragrafi e fornite alcune indicazioni generali sul loro contenuto. Si raccomanda agli utenti, in ogni caso di non inserire all'interno del QdR tabelle e grafici di loro elaborazione e di mantenere il suo formato originario.

Nelle Note integrative le **priorità politiche** dell'Amministrazione (convenzionalmente **PP**) sono indicate in un apposito campo per il triennio di programmazione. Tali PP sono individuate dall'organo politico amministrativo e inserite, a seguito di una verifica di coerenza con gli strumenti di indirizzo sopra indicati, dagli **Organismi Indipendenti di Valutazione della performance (OIV)**. Tale inserimento è propedeutico all'indicazione, da parte degli utenti con profilo **Centro di responsabilità amministrativa (CdR)**, degli obiettivi detti "strategici", direttamente collegati alle priorità politiche.

Al riguardo si evidenzia che gli obiettivi strategici, come precisato nella circolare n. 21/2009, sono "**obiettivi di particolare rilevanza/priorità rispetto alle politiche pubbliche di settore di interesse del Ministero e del Governo, hanno carattere di selettività e sono direttamente discendenti dalle priorità politiche contenute nell'Atto di indirizzo e determinati all'interno dei Programmi dell'amministrazione**".

Conseguentemente, gli utenti CdR, in fase di inserimento di un nuovo obiettivo riferito a priorità politiche, visualizzano l'elenco delle PP inserite dagli OIV e indicheranno quella alla quale l'obiettivo stesso fa riferimento.

2.2 - Gli obiettivi

Secondo il nuovo testo dell'art. 21, comma 11, della legge n. 196/2009, la nota integrativa contiene il **Piano degli obiettivi**, *intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con riferimento alle azioni e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91*.

In relazione al D.lgs. n. 91/2011, il già citato DPCM 18/9/2012 ha stabilito che:

- il documento da allegare al bilancio (per i Ministeri le Note integrative) illustra gli "obiettivi perseguiti attraverso i programmi di spesa del bilancio delle amministrazioni... in termini di livello, copertura e qualità dei servizi erogati, nonché la finalità ultima che i programmi di spesa, unitamente ad altri fattori, anche esogeni, perseguono in relazione alla collettività, al sistema economico e al contesto di riferimento" (Art. 3, comma 1)
- la **descrizione degli obiettivi** deve consentire "*di comprendere anche le modalità con le quali ciascun obiettivo concorre al raggiungimento delle finalità del programma, quali sono le attività che l'amministrazione intende porre in essere per il conseguimento dell'obiettivo e di individuare i potenziali destinatari o beneficiari del servizio o dell'intervento*" (Art. 3, comma 2)
- gli **obiettivi** da inserire nei documenti allegati al bilancio "*rappresentano gli scopi che l'amministrazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo i propri indirizzi e vengono espressi attraverso una sintetica descrizione*" (art. 4).

Come anticipato in precedenza, sono state introdotte importanti innovazioni nel contenuto e nelle caratteristiche degli obiettivi delle Note integrative i quali, a partire dal DLB 2018-2020:

- sono correlati, oltre che ai programmi, anche alle sottostanti azioni, con un rapporto di 1 a 1 (ad un'azione corrisponde un solo obiettivo) oppure di n a 1 (più azioni sono coperte da un unico obiettivo) (cfr par. 1.2.1)
- le risorse finanziarie sono prospettate automaticamente per il tramite delle azioni collegate agli obiettivi (cfr par. 1.2.2)

Ciò premesso, ciascun obiettivo deve rappresentare **gli scopi più rilevanti che l'amministrazione intende conseguire con riferimento alle finalità della spesa rappresentata dall'azione o dalle azioni alle quali è associato, privilegiando quindi la misurazione delle politiche a cui il bilancio contribuisce**, ossia ai servizi pubblici erogati e alle finalità ultime dell'intervento pubblico sull'economia, la società e l'ambiente.

Il riferimento alle azioni nelle Note integrative dovrebbe, pertanto, favorire una rappresentazione di obiettivi delle amministrazioni maggiormente focalizzata sugli esiti delle politiche e degli interventi finanziati, piuttosto che le attività svolte dagli uffici dell'amministrazione (per es., la predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse, stati di avanzamento generici, ecc.).

Non è escluso, naturalmente, che un obiettivo delle Note integrative rappresenti, oltre alla misurazione degli effetti di una politica, anche il miglioramento della capacità dell'amministrazione e della sua efficienza ed efficacia operativa, qualora questi aspetti siano considerati di particolare rilievo. Alcuni programmi del bilancio e azioni ai quali gli obiettivi si riferiscono non rappresentano politiche che hanno finalità dirette sull'economia, ma riguardano piuttosto i processi interni; in questo caso gli obiettivi si riferiranno prevalentemente o solamente a questi aspetti.

Per quanto riguarda il legame fra gli obiettivi definiti per il triennio 2018-2020 e quelli definiti in occasione delle precedenti fasi previsionali, le innovazioni introdotte a partire dal triennio di cui alla presente Nota tecnica sono talmente significative da costituire un elemento di **forte discontinuità** con il passato, non consentendo quindi, alcun collegamento organico con obiettivi e indicatori definiti negli anni precedenti, anche se non si esclude che alcuni degli obiettivi definiti nelle fasi precedenti siano utilizzati anche nel nuovo impianto delle Note integrative.

Naturalmente, nei prossimi anni, la gestione del Piano degli obiettivi tornerà ad essere "a scorrimento"; ciò significa che l'elenco degli obiettivi definito per il triennio precedente sarà automaticamente riproposto dal sistema informatico all'apertura della fase di predisposizione delle Note integrative per un nuovo triennio e si potranno riutilizzare gli obiettivi derivanti dalla precedente previsione triennale, eventualmente integrandoli. Una volta superata l'attuale fase di discontinuità con il passato, quindi, continuerà ad essere mantenuta e valorizzata la dimensione storica delle Note integrative e la memoria degli andamenti tendenziali dei valori delle variabili utilizzate per misurare gli obiettivi. Gli obiettivi sono quindi identificati dai seguenti elementi informativi:

- a) una **Missione** ed un **Programma** di riferimento e sono correlati ad una o più azioni

- b) un **codice numerico** univoco all'interno dell'amministrazione, assegnato automaticamente dal sistema informatico, al fine di consentire la tracciabilità nel tempo dell'andamento degli obiettivi e di consentire confronti temporali⁶; per i motivi sopra illustrati, **per il DLB 2018-2020 l'assegnazione dei codici ripartirà da zero, tutti i numeri assegnati agli obiettivi istituiti negli anni precedenti sono di nuovo disponibili.**
- c) una **denominazione** sintetica (max 500 caratteri)
- d) una **descrizione (max 1.000 caratteri)**, dove l'amministrazione esplicita in modo più puntuale il contenuto dell'obiettivo, il suo collegamento con le finalità dell'azione o delle azioni alle quali è collegato e con gli indicatori associati
- e) un attributo che identifica se l'obiettivo è direttamente collegato ad una o più priorità politiche (**obiettivo strategico**) o meno (**obiettivo strutturale**)
- f) l'eventuale **priorità politica** collegata all'obiettivo.

Nella nuova configurazione delle Note integrative, a partire dal DLB 2018-2020 non sono più previsti gli attributi che identificavano gli obiettivi **"con stanziamenti in corso d'anno"** e quelli **"composti da risorse trasferite"**.

Nel primo caso, l'attributo serviva ad identificare gli obiettivi privi di risorse finanziarie associate in sede di previsione (DLB o LB) per i quali l'amministrazione prevedeva che le risorse finanziarie sarebbero state stanziare in corso d'anno, attraverso l'assestamento o con altri provvedimenti di variazione del bilancio. Questo attributo è stato eliminato perché non appare più coerente con il superamento della associazione diretta e puntuale fra obiettivi e risorse finanziarie, che sono rappresentate nelle Note integrative con riferimento alle azioni del bilancio.

L'attributo che identificava gli obiettivi **"composti da risorse trasferite"** serviva per qualificare quelli alla cui realizzazione è collegata l'erogazione di trasferimenti in favore di altre amministrazioni pubbliche, imprese, famiglie, istituzioni internazionali e stati esteri.

I trasferimenti di risorse ad altri soggetti possono rappresentare una delle modalità di attuazione di una politica di competenza dell'amministrazione, in particolare quando:

- costituiscono l'oggetto stesso della prestazione di una politica di diretta responsabilità dell'amministrazione (*es: erogazione di incentivi alle imprese*)
- finanziano una politica la cui attuazione è parzialmente demandata ad altri soggetti dotati di vari gradi di autonomia (*Agenzie, soggetti in house, altri livelli di Governo*), sulla quale tuttavia l'amministrazione erogante mantiene poteri di indirizzo, controllo, vigilanza.

In entrambi i casi, sia pure con modalità diverse, l'amministrazione che eroga i trasferimenti ha un ruolo nell'attuazione delle politica e può influenzarne i risultati anche se, nel secondo caso, il suo ruolo è condiviso con altri soggetti, con conseguenti maggiori

⁶ Sia i Centri di responsabilità amministrativa sia i programmi sono, per loro stessa natura, soggetti a cambiamenti nel tempo, a volte anche da un anno all'altro (per accorpamenti, scorpori, cancellazioni, nascita di nuovi programmi e nuove strutture), senza che necessariamente gli obiettivi preesistenti cessino di essere validi.

difficoltà a rappresentarne i risultati (*a causa, tra l'altro, del diverso grado di autonomia del soggetto al quale sono trasferite le risorse e che attua la politica, della incisività e della estensione del ruolo attribuito al ministero che trasferisce, della disponibilità di informazioni tempestive e complete da parte dell'amministrazione trasferente, ecc.*). E' necessario, tuttavia, uno sforzo da parte delle amministrazioni per reperire tutte le informazioni utili ad evidenziare quanto più possibile i risultati delle politiche e degli interventi finanziati, a prescindere dalle attività svolte dagli uffici dell'amministrazione e dalle modalità tecnico-contabili con le quali la finalità è perseguita,

Per questo non si è ritenuto necessario continuare a distinguere formalmente, attraverso l'apposizione di un attributo, gli obiettivi conseguiti attraverso trasferimenti di risorse dagli altri obiettivi inclusi nelle Note Integrative.

L'amministrazione potrà, in ogni caso, indicare che l'obiettivo si realizza anche attraverso il trasferimento di risorse ad altri soggetti attraverso:

- l'inserimento di informazioni testuali nella descrizione dell'obiettivo
- l'associazione all'obiettivo anche di un indicatore di realizzazione finanziaria, laddove l'erogazione della spesa costituisca elemento essenziale nel conseguimento dell'obiettivo stesso e utilizzandolo, in ogni caso, insieme ad indicatori di altro tipo (*Cfr par. 2.3*).
- l'utilizzo del campo Nota esplicativa degli indicatori per segnalare il contributo che altre amministrazioni apportano alla realizzazione degli interventi (*Cfr par. 2.3*).

2.3 - Gli indicatori

A ciascun obiettivo identificato deve essere assegnato uno o più indicatori significativi, **fino ad un massimo di quattro**, al fine di quantificare l'obiettivo stesso tramite un valore target e di misurare, nel corso del tempo, il grado di raggiungimento dei risultati.

Come anticipato, secondo il nuovo testo dell'art. 21, comma 11, legge n. 196/2009, gli indicatori sono associati agli obiettivi della Nota integrativa per misurarne i risultati " *in termini di livello dei servizi e di interventi*".

Il DPCM 18/9/2012 specifica contenuto e caratteristiche degli indicatori da inserire nelle Note integrative:

- sono grandezze che esprimono, in sintesi, «*un fenomeno relativo alla gestione o al suo risultato e meritevole di attenzione delle amministrazioni pubbliche, degli utenti dei servizi o della collettività. Devono sempre essere specifici, misurabili, realizzabili e pertinenti*» (art. 4)
- possono essere classificati nei quattro tipi previsti dall'art. 6, comma 1, (*indicatori di realizzazione fisica, di risultato, di impatto, di realizzazione finanziaria*)
- l'utilizzo degli indicatori di realizzazione finanziaria «*deve avvenire in combinazione con altri indicatori di diverso tipo*» (art. 6, comma 1)
- si possono individuare «*specifiche azioni avviate dall'amministrazione per consolidare il sistema di indicatori di risultato disponibili*» (art. 6, comma 2).

Anche gli indicatori, così come gli obiettivi, devono essere maggiormente focalizzati sulla misurazione dei risultati e degli esiti connessi alle finalità della spesa, evitando ove possibile il ricorso a indicatori che si limitano a misurare l'attività dell'amministrazione (predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse, ecc.; stati di avanzamento generici o di avanzamento della spesa, percentuali di conseguimento dei risultati non concretamente individuati).

Gli indicatori sono identificati dai seguenti elementi informativi:

- a) un **codice numerico** identificativo unico per ciascun obiettivo, assegnato automaticamente dal sistema all'atto dell'inserimento dell'indicatore e non più modificabile; come per gli obiettivi, anche per gli indicatori l'assegnazione dei codici per il DLB 2018-2020 ripartirà sostanzialmente da zero, vista la forte discontinuità con gli anni precedenti dovuta alle innovazioni introdotte.
- b) una **denominazione** sintetica (max 500 caratteri)
- c) una **descrizione** (max 1.000 caratteri), dove deve essere descritto il legame fra il fenomeno misurato dall'indicatore e l'obiettivo al quale questo è associato, quali sono i fattori che influiscono sul fenomeno stesso, come deve essere letto il valore per indicare un miglioramento del fenomeno misurato (se ad esempio il valore dell'indicatore debba aumentare o diminuire), se esiste un benchmark di riferimento, ecc..
- d) il **tipo indicatore**, da scegliere fra i quattro previsti dal citato DPCM 18/9/2012 (di realizzazione fisica, di risultato, di impatto, di realizzazione finanziaria; indicatori di quest'ultimo tipo, come anticipato, possono essere utilizzati per misurare il raggiungimento di obiettivi nei quali l'erogazione della spesa – in genere di trasferimenti ad altri soggetti – costituisca elemento essenziale della prestazione, ma **ne sarà consentito l'utilizzo solo se in presenza di indicatori di altro tipo**, che si focalizzino sugli esiti dell'intervento in termini di risultato, impatto o di realizzazione fisica)
- e) il **tipo valore**, da scegliere fra: percentuale; binario (si/no); valore assoluto
- f) l'**unità di misura** (ad es: Km, euro, migliaia di euro, metri quadri, numero di accessi, ecc..), che deve essere indicata, attraverso una descrizione testuale, soltanto nel caso in cui come **tipo valore** sia stato selezionato **valore assoluto; negli altri casi non dovrà essere indicata alcuna unità di misura**
- g) il **metodo di calcolo** dell'indicatore, ossia la descrizione testuale del procedimento/algoritmo utilizzato per il calcolo del valore
- h) la **fonte del dato**, ossia l'indicazione del sistema informativo, del processo o dell'istituzione dal quale si ricavano le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore
- i) una **nota esplicativa** nella quale potranno essere indicate le altre amministrazioni che contribuiscono, con la propria azione, a incidere sul fenomeno misurato dall'indicatore
- j) i **valori target** (o valori obiettivo) che assumerà l'indicatore nel triennio. Di norma, deve essere inserito un valore target per ciascuno dei tre anni.

E' possibile, tuttavia, che l'indicatore faccia riferimento ad una iniziativa o ad un intervento che non si estenda all'intero triennio. In questi casi la valorizzazione dell'indicatore è significativa solo per uno o due anni del triennio e non per tutti e tre gli anni, indipendentemente dalla dotazione finanziaria

dell'azione o delle azioni associate all'obiettivo stesso e dalla presenza di valori target per tutti e tre gli anni su altri indicatori collegati al medesimo obiettivo, che possono misurare fenomeni diversi.

In sintesi:

- è obbligatorio l'inserimento del valore target su almeno un anno del triennio
- se l'amministrazione indica valori target soltanto su uno o due anni del triennio, per chiudere le operazioni è richiesto l'inserimento di una **nota esplicativa** nella quale si illustrano le motivazioni del mancato inserimento del valore target sull'intero triennio; tale nota sarà oggetto di pubblicazione all'interno della "scheda obiettivi e indicatori", nella sezione dedicata alla rappresentazione dei valori target
- se l'amministrazione esprime un valore target per tutti e tre gli anni del triennio (come di norma dovrebbe accadere) non sono richiesti altri adempimenti e può chiudere le operazioni. Qualora l'amministrazione, non indichi alcun valore target, il sistema non consentirà la chiusura delle operazioni (controllo bloccante).

Il valore target deve essere, inoltre, espresso **coerentemente con il tipo indicatore, il tipo valore e l'unità di misura selezionati** (*se, ad esempio, tipo valore = valore assoluto e unità di misura = migliaia di euro, il valore target dovrà essere espresso coerentemente in migliaia di euro*).

Il valore target inserito dall'amministrazione per il primo anno del triennio in sede di formulazione delle Note integrative a legge di bilancio sarà utilizzato per il confronto con il valore effettivamente assunto in fase di rendiconto; non sarà più consentita, a tale proposito, la modifica a rendiconto del valore-obiettivo (target) degli indicatori fissato in sede di previsione, come è stato finora possibile soprattutto per le amministrazioni che subivano in corso d'anno rilevanti riduzioni delle risorse assegnate. Non essendoci più un collegamento diretto tra obiettivo e risorse finanziarie, appare preferibile mantenere il target originario, posto che l'amministrazione dovrà, in ogni caso, motivare nelle Note integrative a rendiconto l'eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo (una delle motivazioni potrebbe anche essere la riduzione delle risorse finanziarie in corso d'anno).

- k) un eventuale **valore di riferimento** (o **benchmark**) rispetto allo specifico fenomeno misurato dall'indicatore, utile sia all'amministrazione che predispose le Note integrative, per definire i valori target per il triennio, sia ai fruitori delle Note integrative al fine di interpretare meglio i valori target. Il valore di riferimento è espresso nello stesso tipo valore e unità di misura dell'indicatore, ed è accompagnato da una **descrizione** (max 500 caratteri) che ne spiega il significato e la fonte.

Il **valore di riferimento** rispetto al fenomeno misurato dall'indicatore può rappresentare un **valore ottimale** o **medio** o **desiderabile** o **effettivamente conseguito** in passato, e può differire anche significativamente dai valori target che l'amministrazione considera effettivamente conseguibili nel triennio tenendo conto della situazione di partenza, delle risorse disponibili, dello scenario previsto nel triennio, dei vincoli esterni e interni, ecc..

Il valore di riferimento potrebbe essere rappresentato da:

- «*il valore effettivamente osservato dall'indicatore nell'esercizio finanziario immediatamente precedente al triennio di programmazione, se disponibile*» (DPCM 18/9/2012, art. 6)
- un valore stabilito per legge
- un valore espresso nelle priorità o negli indirizzi politici (DEF, Atti di Indirizzo, Direttive generali, ecc.)
- un valore statistico derivante da fonti esterne (es. Istat) o interne all'amministrazione
- un valore standard tecnico documentabile.

Di seguito una tabella illustrativa del contenuto dei quattro tipi di indicatori previsti dal DPCM 18/9/2012, con alcuni esempi.

Tipologia di indicatori (Art. 6 DPCM 18/9/2012)	Cosa misurano	Alcuni esempi
Indicatori di realizzazione fisica	Esprimono la misura dei prodotti e dei servizi erogati o lo stato di avanzamento della loro realizzazione	<ul style="list-style-type: none"> • Numero di beneficiari di uno specifico intervento o di un'area di interventi • Numero di utenti di un dato servizio • Ammontare degli interventi completati (tipicamente per le infrastrutture, ad es. km di strade o banchine costruite,...) • Numero di nuovi accordi stipulati per una data finalità • Numero di ispezioni completate (eventualmente "pesate" per grado di complessità dell'ispezione), ma anche la percentuale delle ispezioni effettuate su quelle programmate • Indice di informatizzazione (numero degli uffici informatizzati rispetto al totale previsto)
Indicatori di risultato (output)	Esprimono l'esito più immediato del programma di spesa, ovvero la capacità dei prodotti e dei servizi erogati di essere adeguati alle finalità perseguite (includere la misura degli esiti di efficientamento dell'Amministrazione), in termini di qualità conseguita, di beneficiari raggiunti, di usufruibilità del servizio.	<ul style="list-style-type: none"> • percentuale di beneficiari di uno specifico intervento o di un'area di interventi sulla popolazione di riferimento ad es., percentuale di imprese che hanno ricevuto un dato incentivo; percentuale di personale che ha fruito di occasioni di formazione in servizio; percentuale di alunni che fruiscono del tempo pieno; percentuale di cittadini che fruiscono della social card, ecc..) • percentuale di utenti di un dato servizio rispetto al bacino di popolazione interessata (ad es., percentuale di visitatori paganti su visitatori non paganti degli istituti statali di antichità e di arte con ingresso a pagamento; ecc..) • Qualità di un dato servizio (ad es., tempo medio di attesa per l'espletamento dei procedimenti giudiziari; tempo medio di attesa per rilascio di documentazione/visti/certificati/autorizzazioni; indice di affollamento delle carceri; livello di gradimento del servizio rilevato con strumenti di "customer satisfaction", ecc..) • Esiti delle attività di ispezione (ad es., percentuale delle imprese "a rischio" coperte da ispezioni, migliaia euro di recuperi contributivi e sanzioni riscosse, numero di lavoratori irregolari e in nero emersi, ...) • Esiti di efficientamento dell'Amministrazione (ad esempio spesa media per telefonia fissa e telefonia mobile per utenza)

Tipologia di indicatori (Art. 6 DPCM 18/9/2012)	Cosa misurano	Alcuni esempi
Indicatori di impatto (<i>outcome</i>)	<p>Esprimono l'impatto che il programma di spesa, insieme ad altri enti e a fattori esterni, produce sulla collettività e sull'ambiente.</p> <p>Tali indicatori sono caratterizzati da forti interdipendenze con fattori esogeni all'azione dell'amministrazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Percentuale di variazione del numero di reati sul territorio • Percentuale di studenti che abbandonano prematuramente gli studi • livello medio di competenze degli studenti • percentuale di variazione degli incidenti stradali • percentuale di variazione delle emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua, nel suolo • percentuale di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani • percentuale di famiglie sotto la soglia di povertà • percentuale di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sul totale • percentuale delle imprese che hanno ricevuto incentivi per l'innovazione, che hanno successivamente brevettato nuovi prodotti • percentuale di utenti che gestiscono una pratica tramite internet rispetto al totale delle pratiche gestite anche con altri canali
Indicatori di realizzazione finanziaria	<p>Indicano l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo o dell'intervento.</p> <p><u>Possono essere associati ad un obiettivo soltanto in combinazione con indicatori di altro tipo.</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • percentuale di impegni sugli stanziamenti disponibili (ovvero capacità di impegno) • percentuale di pagamenti sulla massa spendibile (ovvero capacità di spesa) • velocità di smaltimento dei residui passivi (= pagamento in conto residui / residui iniziali per 100)

2.4 - Obiettivi e indicatori trasversali alle amministrazioni

Come noto, i programmi di spesa 32.2 "Indirizzo politico" e 32.3 "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza" rappresentano compiti e attività comuni a tutte le amministrazioni centrali; di conseguenza, anche le azioni nelle quali i due programmi si articolano in bilancio sono, con pochissime eccezioni, sostanzialmente le medesime per tutti i ministeri (*per il Bilancio 2017-19, cfr. Allegato 1 al DPCM 14 ottobre 2016 di individuazione delle azioni del bilancio dello Stato*):

- per il programma 32.2, in tutti i ministeri sono presenti le azioni 01 - *Ministro e Sottosegretari di Stato*; 02 - *Indirizzo politico-amministrativo*; 03 - *Valutazione e controllo strategico (OIV)*

- per il programma 32.3, in tutti i ministeri sono presenti le azioni *01 - Spese di personale per il programma; 02 - Gestione del personale; 03 - Gestione comune dei beni e servizi*⁷.

Si tratta di compiti e attività che possono essere misurati con criteri sostanzialmente uniformi, attraverso cioè obiettivi o indicatori trasversali, definiti centralmente e adottati da tutte le amministrazioni.

Per il programma 32.2 "Indirizzo politico", in particolare, è stato individuato un **obiettivo** denominato "Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo", da associare alle azioni "**Ministro e Sottosegretari di Stato**" e "**Indirizzo politico-amministrativo**", misurato in base agli indicatori sullo stato di avanzamento e sul tempo medio di emanazione dei provvedimenti attuativi previsti da interventi legislativi di iniziativa governativa per i quali ciascuna Amministrazione è competente (quali "*Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative*", "*Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati*", "*Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa*"). Tali indicatori sono oggetto di monitoraggio e di pubblicazione a opera dell'Ufficio per il Programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (UPG)⁸; agli stessi indicatori si fa riferimento nel protocollo d'Intesa tra lo stesso UPG e la Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale del Bilancio.

Per facilitare l'utilizzo da parte delle amministrazioni di obiettivi e indicatori da associare ai programmi trasversali sono state predisposte alcune nuove funzionalità sul portale delle Note integrative, in particolare:

- gli **obiettivi trasversali**, saranno precaricati e resi disponibili a sistema, insieme con tutte le informazioni a corredo (denominazione, descrizione, missione, programma, azione di riferimento, ecc.). Ci si riferisce sia all'obiettivo trasversale in precedenza già citato per il programma 32.2, sia ad altri eventuali obiettivi trasversali che potranno essere individuati sulla base di esigenze scaturenti da norme o da indirizzi generali. All'atto della selezione del programma e dell'azione, per la quale esiste un obiettivo trasversale, agli utenti del portale Note integrative con profilo Centro di responsabilità amministrativa, sarà segnalata dal sistema la presenza dell'obiettivo trasversale, con una procedura guidata di associazione dell'obiettivo all'azione. In caso di presenza di un obiettivo trasversale da associare ad una azione, l'amministrazione **non potrà procedere ad associare altri obiettivi alla stessa azione**, in coerenza con i criteri di associazione degli obiettivi alle azioni, illustrati ai precedenti par. 1.2.1 e 2.2., che devono garantire che a ciascuna azione sia associato univocamente un solo obiettivo, fatta salva la possibilità di valutare un'eventuale revisione della composizione delle azioni.
- **alcuni indicatori trasversali** saranno preimpostati sul sistema a cura della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale del Bilancio e saranno

⁷ In un caso la denominazione dell'azione 03 "Gestione comune dei beni e servizi" comprende anche la dicitura ", ivi inclusi i sistemi informativi". In alcuni ministeri, nel programma 32.3 sono presenti altre azioni che riflettono situazioni specifiche dell'amministrazione.

⁸ <http://www.programmagoverno.gov.it/monitoraggio-dellattuazione-programma/monitoraggio-su-attuazione/>

messi a disposizione degli utenti del portale con tutte le informazioni a corredo, ad eccezione dei valori target degli indicatori (denominazione, descrizione, fonte del dato, unità di misura, metodo di calcolo, eventuale valore di riferimento, ecc.). All'atto dell'inserimento degli indicatori per ciascuno degli obiettivi, gli utenti con profilo Centro di responsabilità amministrativa possono selezionare da una lista eventuali indicatori trasversali precompilati, senza doverli inserire autonomamente. Una volta selezionato l'indicatore trasversale da associare all'obiettivo, all'amministrazione è richiesto soltanto di indicare il **valore target** per i tre anni di previsione, essendo le altre informazioni già presenti e **non modificabili**. L'amministrazione potrà aggiungere ulteriori indicatori (non trasversali), entro il limite complessivo di quattro indicatori.

In ogni caso, le Amministrazioni possono avvalersi di una serie di indicatori riferibili sia al programma 32.2 sia al programma 32.3, individuati nell'ambito delle attività di collaborazione tra il Ministero dell'Economia e delle finanze e i Ministeri di spesa di cui all'art. 39 della legge n. 196/2009, e che sono pubblicati sul sito della RGS all'indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Analisi_e_valutazione_della_Spesa/Indicatori-dei-programmi/

2.5 - I criteri di formulazione delle previsioni di spesa e i riferimenti legislativi

Le informazioni relative ai **criteri di formulazione delle previsioni di spesa e ai principali riferimenti legislativi** (in breve *i criteri*), già presenti nella soppressa Sezione II della Nota integrativa, devono essere ora indicate distintamente per ciascuna azione (comprese le azioni "spese di personale del programma") per **tutti i programmi** del bilancio.

I *criteri*, infatti, servono ad illustrare i principali fattori (di tipo tecnico, normativo, amministrativo) che determinano l'entità degli stanziamenti presenti in bilancio e sono indipendenti dalla illustrazione e misurazione degli scopi e dei risultati più rilevanti che l'amministrazione intende conseguire con riferimento alle finalità della spesa, che si avvalgono degli obiettivi e degli indicatori.

Come anticipato, *i criteri* dovranno essere forniti con **riferimento anche ai dati di cassa e non più solo alla competenza**. Va tenuto presente che le previsioni di cassa, in conseguenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 93/2016, sono ora legate alla definizione del cronoprogramma dei pagamenti; l'amministrazione, a tale proposito, dovrà illustrare nei *criteri* le ragioni delle principali differenze tra previsioni in termini di competenza e di cassa

Le informazioni devono essere inserite dai referenti dei Centri di responsabilità amministrativa sul portale di Note integrative **in un testo libero** (max 1.000 caratteri) **per ciascuna azione**. Nel testo da inserire si può fare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- Norme dalle quali derivano vincoli o limitazioni alla spesa, che autorizzano o dispongono spese; quando si citano le norme è sempre opportuno indicare non soltanto gli estremi (*legge n. del...; DPR n. del ..*) ma anche la finalità

- contratti collettivi di lavoro
- interventi di riorganizzazione o di riduzione delle spese adottati dall'amministrazione
- parametri tecnici utilizzati per effettuare le previsioni (*il numero di beneficiari, i prezzi di mercato di beni o servizi, i tassi di interesse, le quantità di beni o servizi da acquisire, ecc..*)
- processi o procedure amministrative che determinano l'andamento della spesa e, eventualmente, che giustificano la differenza fra competenza e cassa.

I *criteri* devono, inoltre, essere coerenti con le indicazioni e con i vincoli forniti in merito alle previsioni di spesa per il triennio 2018-2020 esposti al paragrafo 2 della Nota tecnica n. 1.

Nel testo dovrebbero essere evitati i riferimenti:

- al Centro di responsabilità amministrativa e alle strutture amministrative sottostanti (direzioni, uffici, ...), in quanto i criteri devono essere riferiti innanzitutto ai **programmi e alle azioni**; le strutture organizzative potranno essere richiamate solo per spiegare meglio, ad esempio, una scelta di allocazione di risorse tra Programmi e azioni pertinenti allo stesso Centro di responsabilità
- agli obiettivi e agli indicatori, tenuto conto che *i criteri* rispondono, come anticipato, ad un diverso scopo e ci sarebbe il rischio di una sovrapposizione di informazioni con conseguente scarsa leggibilità della Nota integrativa nel suo insieme
- ai c.d. *macroaggregati di spesa del bilancio* (funzionamento, interventi,..), anche in questo caso per evitare confusione e ridondanza di informazioni. E' necessario limitarsi ad illustrare i criteri per categoria di spesa, che oltretutto sono un tipo di informazione più articolata e dettagliata dei macroaggregati. ai singoli capitoli e ai piani gestionali, soprattutto se tali riferimenti sono generalizzati e molto dettagliati; tuttavia il riferimento a singoli capitoli può essere accettato se effettivamente utile per qualificare e illustrare particolari tipi di spesa contenuti all'interno di una categoria (es: particolari fondi).

A supporto della indicazione dei criteri di formulazione delle previsioni e dei principali riferimenti legislativi, gli utenti che operano tramite le apposite funzioni sul portale delle Note integrative hanno a disposizione:

- la rappresentazione sintetica aggiornata delle dotazioni finanziarie del triennio (di competenza e di cassa) proveniente dal bilancio a livello di programma/azione/categoria, che è visualizzata nella stessa funzione del portale utilizzata per inserire le informazioni testuali sui criteri di formulazione delle previsioni
- le dotazioni finanziarie puntuali fino a livello di capitolo e piano gestionale, visualizzabili e esportabili attraverso apposita interrogazione
- l'elenco delle **autorizzazioni di spesa** presenti in bilancio per missione/programma/azione/capitolo/piano gestionale, visualizzabili e esportabili attraverso apposita interrogazione; queste ultime informazioni possono essere di ausilio all'amministrazione per indicare i principali riferimenti legislativi della spesa per azione e categoria.

Di seguito si rappresenta una esemplificazione del possibile contenuto dei criteri di formulazione delle previsioni per ciascuna categoria economica.

Categorie di spesa		Sintesi delle informazioni da inserire nella Nota integrativa riguardo ai criteri adottati per la formulazione delle previsioni per ciascun programma di spesa
1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	<p>1) Previsioni relative alle quantità di personale: indicare le causali delle principali variazioni in aumento (<i>assunzioni previste, mobilità in ingresso da altre amministrazioni o all'interno dell'amministrazione per riorganizzazioni...</i>) o in riduzione (<i>pensionamenti, mobilità in uscita verso altre amministrazioni, ecc.</i>);</p> <p>2) Previsioni di spesa per retribuzioni unitarie fisse e accessorie e per contribuzione a carico dell'amministrazione: indicare i criteri adottati per le previsioni e le cause principali delle variazioni rispetto al passato (<i>rinnovi contrattuali, modifiche di legge alle aliquote contributive a carico dell'amministrazione, riconoscimenti di scatti di anzianità, progressioni di carriera, ecc.</i>) e le norme di riferimento (estremi e finalità della norma)</p> <p>3) Previsioni delle altre componenti di spesa incluse nella categoria 1 (<i>mense, buoni pasto</i>), indicare i criteri adottati per le previsioni e le cause di eventuali variazioni rispetto al passato (<i>es: modifiche del valore dei buoni pasto, riorganizzazione servizi mensa, ...</i>) e, se significative, indicare le norme di riferimento (estremi e finalità della norma)</p>
2	CONSUMI INTERMEDI	<p>La categoria include la maggior parte delle spese per acquisto beni e servizi. Le informazioni da fornire nella Note integrative sono, in sintesi le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicare le eventuali riduzioni di spesa derivanti da interventi di contenimento della spesa, di <i>spending review</i> e/o di riorganizzazione, e illustrare sinteticamente tali interventi (citare le norme di riferimento che hanno impatto sul livello di spesa per consumi intermedi, estremi e finalità); è importante descrivere, in sintesi, le scelte operate nell'applicazione di interventi di contenimento o revisione della spesa, e non limitarsi ad indicare solo gli importi di variazione della spesa per consumi intermedi - indicare le principali cause - diverse da quelle di cui ai punti precedenti - delle variazioni in aumento o in diminuzione delle previsioni di spesa sulla categoria 2 rispetto al passato, distinguendo fra cause esterne (variazioni prezzi beni e servizi oppure norme che dispongono che l'amministrazione spenda per beni e servizi per particolari finalità, nel caso citare gli estremi della norma e le finalità) e cause interne (variazioni nella quantità di beni o servizi da acquistare motivate da scelte strategiche e operative dell'amministrazione) - nel caso di <i>fondi</i> da ripartire o da assegnare di categoria 2, occorre indicarne, se significativi, gli importi e i capitoli e i criteri utilizzati per determinarne l'importo oppure, se questo è determinato per legge, riferire gli estremi e la finalità della norma - indicare sinteticamente i criteri per le previsioni relative al fabbisogno espresso dagli uffici dell'amministrazione - indicare come incidono le principali finalità comprese nell'ambito del programma sulla determinazione delle previsioni di spesa per consumi intermedi
3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Include l'IRAP sulle retribuzioni; le previsioni di spesa per questa categoria dipendono sempre da quelle relative alla categoria 1 (retribuzioni), in base alle aliquote di legge. Non è quindi significativo per questa categoria riportare criteri di formulazione delle previsioni.
4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Per le previsioni di spesa su ciascuna delle categorie 4, 5, 6, 7 relative ai TRASFERIMENTI CORRENTI, devono essere indicati:
5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	<ul style="list-style-type: none"> - i principali destinatari (se l'importo è significativo ed è suddiviso su molti destinatari, deve essere indicato quello relativo principale) - le funzioni/compiti dell'amministrazione nell'ambito dei quali si effettuano i trasferimenti - le norme di riferimento (estremi e finalità delle norme principali) - se gli importi non sono definiti per legge, occorre indicare i criteri adottati per le previsioni (storici, statistici, applicazione di parametri,...)

Categorie di spesa		Sintesi delle informazioni da inserire nella Nota integrativa riguardo ai criteri adottati per la formulazione delle previsioni per ciascun programma di spesa
6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	- nel caso in cui ci siano significativi scostamenti rispetto al passato, illustrarne le cause distinguendo quelle esterne (norme o variazione di parametri esterni) da quelle interne (rideterminazione di importi a seguito di mutamenti nelle scelte strategiche o operative)
7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	
8	RISORSE PROPRIE CEE	La categoria è applicata soltanto ad un capitolo del bilancio MEF. E' il contributo annuale dell'Italia al bilancio della UE, determinato in percentuale sul PIL nazionale, sulla base dell'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio UE del 1988. La percentuale è oggetto di periodiche revisioni. Nella Nota integrativa del MEF occorre fornire queste indicazioni.
9	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Indicare in sintesi i criteri adottati per le previsioni sugli interessi da corrispondere (<i>tassi di riferimento, livello di indebitamento previsto nell'anno</i>); se significativo, specificare a che tipo di debiti fanno riferimento e distinguere gli importi per tipologia
10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	E' una categoria presente soprattutto nel bilancio del MEF, destinata ad accogliere i rimborsi di imposte, le vincite dei giochi, e altre poste minori. Nel caso in cui siano presenti significative previsioni di spesa per tale categoria, occorre distinguerle per tipologia e indicare i criteri adottati per la formulazione delle previsioni (per legge, per via parametrica). La normativa di riferimento, se significativa, va indicata con gli estremi della norma e le sue finalità.
11	AMMORTAMENTI	Si tratta di una categoria valorizzata soltanto su due capitoli del MEF; è una posta puramente contabile ed è una partita di giro (esistono analoghi capitoli di entrata); la valorizzazione avviene applicando delle percentuali sulle spese per investimenti e sullo stock di immobilizzazioni in essere. Nella Nota integrativa del MEF vanno indicati sinteticamente i criteri e i riferimenti normativi.
12	ALTRE USCITE CORRENTI	Si tratta di una categoria residuale , che spesso contiene spese <u>molto eterogenee</u> . Se l'importo è significativo, l'amministrazione deve indicare: - gli importi relativi alle principali componenti di spesa riferiti alla categoria (eventualmente specificando anche i capitoli, per importi significativi), con indicazione della natura della spesa e della finalità (compiti/attività dell'amministrazione) a cui fa riferimento - se significative, le norme di riferimento (estremi e finalità delle norme) - se l'importo non è stabilito per norma, i criteri adottati per le previsioni (storici, statistici, fabbisogno, applicazione di parametri,...) - se ci sono significative riduzioni o incrementi di spesa rispetto al passato, illustrare le principali cause e indicare se fanno anche riferimento a interventi di revisione della spesa o di riorganizzazione - se ci sono <i>Fondi da ripartire</i> di categoria 12, illustrare il significato, gli importi e i criteri per la stime del loro ammontare (se per legge, indicare gli estremi e la finalità della norma)
21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Le informazioni relative alle previsioni di spesa per la categoria 21 sono principalmente le seguenti: - a quali tipi di beni patrimoniali sono prevalentemente dirette le spese di investimento previste nel triennio - se gli investimenti previsti sono diretti alla sostituzione di beni già utilizzati dall'amministrazione (per obsolescenza fisica o tecnologica) oppure se si tratta di nuovi investimenti - nel caso di nuovi investimenti, quali sono le funzioni o i compiti dell'amministrazioni alle quali sono diretti - le norme di riferimento, se significative (estremi e finalità delle norme principali) - nel caso di <i>fondi da ripartire</i> o da assegnare di categoria 21, occorre indicare, se significativi, gli importi e i capitoli e i criteri utilizzati per determinare l'importo oppure, se questo è

Categorie di spesa		Sintesi delle informazioni da inserire nella Nota integrativa riguardo ai criteri adottati per la formulazione delle previsioni per ciascun programma di spesa
		determinato per legge, riferire gli estremi e la finalità della norma
22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<p>Per le previsioni di spesa su ciascuna delle categoria 22, 23, 24, 25 relative ai CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI, devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i principali destinatari (se l'importo è significativo ed è suddiviso su molti destinatari, indicare quello principale) - le funzioni/compiti dell'amministrazione nell'ambito dei quali si effettuano i trasferimenti - le norme di riferimento (estremi e finalità delle norme principali) - se gli importi non sono definiti per legge, occorrerebbe indicare i criteri adottati per le previsioni (storici, statistici, applicazione di parametri,...) - nel caso in cui ci siano significativi scostamenti rispetto al passato, illustrare le cause distinguendo quelle esterne (norme o variazione di parametri esterni) da quelle interne (rideterminazione di importi a seguito di mutamenti nelle scelte strategiche o operative)
23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	
24	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	
25	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	
26	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	La categoria 26 contiene prevalentemente, i fondi di riserva e speciali del bilancio dello Stato (bilancio MEF), trasferimenti ad amministrazioni e imprese per ripiano debiti pregressi o altri trasferimenti in conto capitale ad amministrazioni e imprese non classificabili "come contributi agli investimenti".
31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	La categoria dovrebbe essere valorizzata soltanto dal MEF, e solo in caso di acquisto da parte dello Stato di partecipazioni azionarie o di altri titoli costituenti attività finanziarie. Nel caso siano presenti previsioni di spesa su questa categoria, occorre indicare a che tipo di attività fanno riferimento, citare le norme di riferimento (estremi e finalità) e i criteri per stimare gli importi inseriti in previsione.
61	RIMBORSO PASSIVITÀ FINANZIARIE	E' una categoria presente soprattutto nel bilancio del MEF. Se l'importo è significativo, indicare il tipo di debiti che andranno in scadenza nell'anno di previsione e il relativo importo.

2.6 - La rappresentazione della spesa per programmi e azioni comprensiva della quota di spesa di personale

Come noto, ai fini della gestione e della rendicontazione, le spese di personale di ciascun programma di spesa (*retribuzioni fisse e continuative e accessorie, contributi previdenziali, Irap, buoni pasto*) sono iscritte all'interno di un'unica azione denominata «spese per il personale del programma» (legge n. 196/2009, art. 25 bis, comma 4; DPCM 14 ottobre 2016, art. 3, comma 1), che ha natura puramente contabile e non rappresenta una specifica finalità di spesa.

Nel DPCM citato (art. 3, comma 2) si stabilisce inoltre che " *A scopo conoscitivo, nel Rendiconto generale dello Stato, le spese per il personale del programma di cui al comma 1, sono ripartite tra le relative azioni sulla base degli anni-persona impiegati, rilevati per ciascuna di esse tramite il sistema di contabilità economica analitica di cui all'art. 36, comma 5, della legge n. 196 del 2009.*"

Ciò al fine di consentire una rappresentazione più completa delle spese riferibili a ciascuna filiera di politiche o servizi individuati tramite le azioni.

Per completezza informativa la ripartizione delle spese di personale è effettuata anche in sede di bilancio di previsione (DLB e LB) e a partire dall'esercizio 2018.

La gestione delle operazioni avviene tramite il sistema di contabilità economica analitica (CONTECO), per le quali si rinvia al paragrafo 2.2 della **Nota Tecnica n. 3**.

Per la ripartizione sono utilizzati gli anni persona «finanziari», corrispondenti alle risorse umane da pagare con le risorse finanziarie dei capitoli stipendiali collegati all'azione "spese di personale" e a livello di comparto/qualifica (*c.d. procedura di rilevazione integrata degli anni persona, descritta nella citata nota tecnica*).

Le operazioni sono interamente a carico dei referenti del centro di responsabilità amministrativa (CdR) del sistema CONTECO, attraverso nuove funzioni.

Le risorse finanziarie attribuite alle azioni con evidenziata la quota di spese di personale ripartita, sono esposte in un'apposita scheda nelle Note integrative, come indicato nel successivo paragrafo.

Per alcuni programmi non sarà necessario effettuare la ripartizione (*programmi che non hanno azioni "spese di personale", oppure programmi che hanno, oltre all'azione "spese di personale" una sola altra azione*).

2.7 - Note integrative al bilancio di previsione - la nuova articolazione per il DLB 2018-2020

In base alle innovazioni introdotte, a partire dal DLB 2018-2020 la Nota integrativa si articola, per ciascuna amministrazione e per quanto riguarda le spese, nelle seguenti parti.

1. Il **Quadro di riferimento dell'amministrazione**
2. il **Piano degli obiettivi** che riporta, per ciascun Programma di spesa:
 - il contenuto (la descrizione) del programma
 - l'elenco degli obiettivi, con la loro denominazione, con indicazione dell'azione o delle **azioni** alle quali è correlato ciascuno di essi
 - le dotazioni finanziarie complessive di competenza e cassa per ciascuna **azione**, inclusa la quota di spese di personale attribuita all'azione secondo i criteri di cui al paragrafo precedente.
3. una **Scheda degli indicatori per obiettivo**, distinta per programma, che espone:
 - La denominazione e la descrizione di ciascun obiettivo, con indicazione dell'azione o delle azioni correlate
 - gli **Indicatori** associati a ciascun obiettivo con i relativi dati anagrafici (denominazione descrizione, fonte del dato, algoritmo di calcolo ecc.), i valori target per ciascun anno del triennio inseriti dall'amministrazione e l'eventuale valore di riferimento
4. una **Scheda per ciascuna azione**, ivi incluse le azioni denominate "spese di personale del programma" che espone:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'azione, per categoria economica di spesa
 - i criteri di formulazione delle previsioni e i riferimenti legislativi inseriti dall'amministrazione.
5. una **Scheda che esplicita, per ciascun programma, le informazioni relative alla ripartizione della spesa di personale** sulle altre azioni del programma:
- gli anni persona complessivamente riferiti alle azioni "spese di personale" e di quelli ripartiti per ciascun anno sulle altre azioni
 - le dotazioni finanziarie per ciascuna azione al lordo della quota spese di personale e la quota spesa di personale attribuita a ciascuna azione.

3 - NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018- 2020 per la spesa – Gli attori e il processo di formulazione

3.1 - Il ruolo degli attori coinvolti

Gli **Organismi indipendenti di valutazione delle performance** (OIV), costituiti presso ogni Amministrazione svolgono, come anticipato (cfr. par. 1.2.4), un importante ruolo di coordinamento operativo e di supporto metodologico ai centri di responsabilità amministrativa nelle attività relative alla compilazione della Nota, inseriscono i dati informativi generali relativi all'amministrazione nel suo complesso (quadro di riferimento), le priorità politiche ed effettuano la validazione finale della Nota, che attesta la conclusione delle operazioni da parte dell'amministrazione.

La responsabilità dell'inserimento di obiettivi, indicatori, criteri di formulazione delle previsioni e riferimenti legislativi⁹ è attribuita a **ciascun Centro di responsabilità amministrativa** (CdR) delle Amministrazioni centrali dello Stato, in coerenza con quanto stabilito al comma 2 dell'art. 21 della legge di riforma contabile.

I rappresentanti delle Amministrazioni e degli OIV, forniti di identificativo (*username*) e parola chiave (*password*), accedendo alla apposita area riservata del portale delle Note integrative accessibile dal sito della Ragioneria Generale dello Stato, al seguente link: <https://noteint.mef.gov.it> procedono con l'inserimento di tutti i dati necessari per la compilazione delle Note secondo la suddivisione dei compiti di seguito riportata.

Per le Amministrazioni che ne fanno richiesta **e previa condivisione delle regole e degli standard tecnici con la Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale del Bilancio**, è possibile avvalersi della trasmissione automatica dei dati mediante file tipo XML, generati a partire da propri sistemi informatici, in alternativa all'inserimento dei dati tramite funzioni utente sul portale citato. In tale caso, è istituito un apposito profilo utente con il quale è possibile:

- caricare (*upload*) sul portale Note integrative file XML generati da propri sistemi, contenenti **priorità politiche, dati anagrafici di obiettivi e indicatori e valori degli indicatori**.
- esportare (*download*) dal portale Note integrative attraverso file XML le dotazioni finanziarie del bilancio di previsione e altre informazioni utili alla predisposizione della Nota integrativa da mettere a disposizione dei propri

⁹ I riferimenti legislativi sono quelli inseriti dalle amministrazioni insieme ai criteri di formulazione delle previsioni (cfr. par. 2.5). L'elenco delle **autorizzazioni di spesa** presenti in bilancio per missione/programma/azione/capitolo, invece, sono presenti nel portale e possono essere consultati dalle amministrazioni (cfr par. 2.5)

sistemi informatici; più in dettaglio, si possono esportare: **dati finanziari, eventuali obiettivi e indicatori trasversali.**

I criteri di formulazione delle previsioni per ciascuna azione del bilancio e i riferimenti legislativi (ex Sezione II della Nota integrativa) non sono, alla data, inclusi nel protocollo tecnico di trasmissione tramite file XML e devono, in ogni caso, essere inseriti attraverso le funzioni del portale.

PROFILI UTENTE	FUNZIONI
<p>Utente inseritore Nota integrativa - Centro di responsabilità (CdR)</p>	<p>Inserisce e aggiorna gli obiettivi del Piano degli obiettivi riferiti a ciascun programma e correlati alle azioni (cfr § 2.2, tranne gli eventuali obiettivi trasversali, le cui informazioni sono già precaricate – cfr. § 2.4).</p> <p>Inserisce e aggiorna le informazioni anagrafiche degli indicatori riferiti a ciascun obiettivo – denominazione, descrizione, attributi (cfr. § 2.3), associando eventualmente ai propri obiettivi anche indicatori trasversali precaricati (cfr. § 2.4)</p> <p>Inserisce i valori target degli indicatori per ciascuno dei tre anni (cfr. § 2.3)</p> <p>Inserisce i criteri di formulazione delle previsioni e i riferimenti legislativi per programma e per azione, con riferimento alle categorie economiche di spesa (cfr. § 2.5)</p> <p>Comunica la Fine attività per i tre anni di previsione</p>
<p>Utente inseritore Nota integrativa – Organismi Indipendenti di Valutazione della performance (OIV)</p>	<p>Inserisce le Priorità politiche e il Quadro di riferimento dell'amministrazione (cfr. § 2.1)</p> <p>Coordina il processo di compilazione della Nota integrativa, fornendo supporto metodologico ai centri di responsabilità amministrativa, verificando la completezza e correttezza degli inserimenti e garantendo il rispetto del calendario</p> <p>Effettua la validazione finale della la Nota integrativa per l'amministrazione di competenza</p>
<p>Utente Responsabile XLM Nota integrativa</p>	<p>Esporta (download) i file contenenti le risorse finanziarie di competenza e di cassa del bilancio di previsione per centro di responsabilità amministrativa, missione/programma/azione/capitolo/piano di gestione con le autorizzazioni legislative, gli eventuali indicatori trasversali predisposti dalla RGS.</p> <p>Inserisce (upload) i file XLM predisposti dall'amministrazione relativi alle priorità politiche, alle informazioni anagrafiche degli obiettivi e degli indicatori e ai valori degli indicatori.</p>

3.2 - Il processo e il calendario degli adempimenti

Attività	Dal	al
APERTURA SISTEMA NOTE INTEGRATIVE	24 luglio 2017	
<ul style="list-style-type: none"> • Gli Utenti OIV inseriscono le priorità politiche e il quadro di riferimento dell'amministrazione • gli Utenti Inseritori del CdR: <ul style="list-style-type: none"> ○ inseriscono i dati anagrafici degli obiettivi – denominazione, descrizione, attributi ○ inseriscono gli indicatori da associare ai propri obiettivi, associando eventualmente ai propri obiettivi anche gli indicatori trasversali precaricati, e i relativi valori target ○ inseriscono i criteri di formulazione delle previsioni e i riferimenti legislativi per programma/azione con riferimento sulle categorie economiche di spesa ○ comunicano la Fine attività • Gli Utenti Responsabili XLM caricano i file relativi alle priorità politiche, ai dati anagrafici degli obiettivi, degli indicatori secondo le scadenze indicate. Dopo il caricamento dei file XLM gli utenti Inseritori del Cdr potranno inserire i criteri di formulazione delle previsioni • gli Utenti OIV verificano i dati inseriti dai CdR, predispongono e validano l'intera Nota integrativa. <p>In questa fase sul sistema sono a disposizione delle amministrazioni i dati finanziari provvisori del DLB 2018-2020 a legislazione vigente</p>	24 luglio 2017	30 settembre 2017
<p>RGS-IGB provvede a rendere disponibili sul sistema informativo i dati finanziari del DLB 2018-2020, aggiornati con gli effetti della manovra di bilancio. Tale aggiornamento potrà avvenire più volte con cadenza da stabilire.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le amministrazioni, con il coordinamento e il supporto degli OIV e in accordo con i referenti di RGS-IGB, sono tenute a prendere visione dei 	2 ottobre 2017 <i>(indicativamente)</i>	13 ottobre 2017

Attività	Dal	al
<p>predetti aggiornamenti mediante l'apposita interrogazione sul sistema informativo e valutano la necessità di apportare eventuali modifiche alle informazioni inserite nelle Note integrative (obiettivi, indicatori, criteri di formulazione delle previsioni). Nel caso, gli OIV provvedano a riaprire le funzioni degli inserimenti, fanno apportare le modifiche necessarie e validano di nuovo la Nota.</p>		
<p>CHIUSURA INDEROGABILE DEL SISTEMA NOTE INTEGRATIVE PER LE AMMINISTRAZIONI</p>		<p>13 ottobre 2017</p>

Oltre alle indicazioni fornite con la presente Nota Tecnica, sul portale *web* delle Note integrative è a disposizione **una presentazione** con istruzioni più dettagliate circa le modalità di accesso e di inserimento dei dati nel portale delle Note integrative al bilancio di previsione 2018-2020 nelle fasi di DLB e LB.

4 - La NOTA INTEGRATIVA ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

L'art. 21, comma 11, lettera a) della legge n. 196/09, stabilisce che la Nota integrativa, per ciò che riguarda le entrate, oltre a contenere criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente.

Il documento, per le previsioni 2018-2020, sarà predisposto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recependo anche elementi informativi provenienti dal Dipartimento delle Finanze.

Le previsioni sono esposte ed illustrate con riferimento ai quattro titoli in cui si suddivide l'entrata. Tra questi, assumono rilievo i primi due titoli, concernenti rispettivamente le entrate tributarie e quelle extra-tributarie, per i quali vengono illustrati i dati previsionali riferiti alle categorie che li compongono, anche con analisi dettagliate focalizzate sui principali tributi, evidenziando, inoltre, i principali effetti attesi distinti per unità di voto parlamentare.

La Nota integrativa, in linea a quanto introdotto dalle recenti modifiche normative in materia contabile, è articolata illustrando inizialmente le previsioni per il triennio a partire dalla legislazione vigente, e contenute nella Sezione II del disegno di legge di bilancio, dando successiva evidenza delle integrazioni dovute agli effetti delle disposizioni contenute nella Sezione I del disegno di legge (previsioni integrate), secondo quanto disposto dall'articolo 21 della legge n.196/2009, come modificato dalla legge 4 agosto 2016, n.163.

Assistenza

Le richieste di chiarimenti necessari per lo svolgimento delle attività indicate nella presente Nota tecnica e le richieste di abilitazione/disabilitazione delle utenze per l'accesso all'area riservata del portale di Note integrative possono essere rivolte, per posta elettronica, all'indirizzo:

note.integrative@mef.gov.it

indicando nell'oggetto il Ministero di appartenenza e specificando nella richiesta: nome, cognome, codice fiscale, e-mail, telefono e profilo utente da abilitare o disabilitare

*Per l'assistenza tecnica è disponibile il Call Desk di contabilità economica e Note integrative al numero **0647612146** (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 18,00).*